

***MOD. SG.99.107 (REV.0) - EMISSIONE CIRCOLARI**

Classificazione:	DV.06.07/108
Oggetto:	CIRCOLARE DT N°15 DEL 4/8/15 - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DT N. 9 DEL 15.06.2015 E MODULISTICA PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/06
Data documento:	04/08/2015
Funzione emittente:	DIRETTORE TECNICO
Numero:	CIRCOLARE N°15 DEL DT - ECOREATI_INTEGRAZIONE A CIRC N°9
Data emissione:	04/08/2015
In vigore dal:	04/08/2015
Estensore:	GIANNA TONELLI
Argomento/i:	ECOREATI
Proponente:	CLAUDIO BONDI

Firmato elettronicamente da POGGI ANDREA in data 04/08/2015 15:07:57.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

Cl. DV.06.07/108.15

Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n.15 del 04.08.2015

Proponente: Claudio Bondi

Estensore: Gianna Tonelli

Validità della Circolare: immediata

- A Responsabili di Dipartimento
 Responsabili dei Settori specialistici di
 Area vasta
 Responsabile del Settore VIA/VAS
 A tutto il personale assegnato alle
 strutture di cui in indirizzo
- e p c Coordinatori di Area Vasta
 Coordinatori Commissioni permanenti
 Direttore generale
 Direttore amministrativo
 Settore Comunicazione, informazione e
 documentazione
 Settore Bilancio e contabilità

Oggetto: Integrazioni alla Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n. 9 del 15.06.2015 e modulistica per la gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. 152/06

A seguito dello svilupparsi della riflessione sugli aspetti applicativi della nuova procedura di estinzione dei reati ambientali mediante prescrizioni, introdotta dalla L. 68/2015, ed altresì alla luce dei primi contatti con le Procure di riferimento¹ e del confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali², con la presente circolare si forniscono ulteriori indirizzi ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015.

Pur permanendo ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare l'azione di ARPAT in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori ad attenersi agli orientamenti interpretativi ed alle indicazioni operative che seguono. Nel caso

- 1 Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l'attuazione delle norme di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.
- 2 Confronto che ha prodotto un primo documento di sistema approvato dal Consiglio Federale con Deliberazione n. 53 del 15.07.2015.

Pagina 1 di 8

in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell'ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a questi, segnalandolo tuttavia alla Direzione tecnica.

Nell'allegato n. 1 alla presente circolare si riporta altresì una specifica modulistica da utilizzare per la gestione delle procedure in oggetto, corredata da apposite note per la compilazione. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale modulistica e la produzione dei relativi documenti informatici, la stessa sarà prossimamente resa disponibile anche in formato digitale.

1. Orientamenti interpretativi

a) Campo di applicazione della procedura (art. 318-bis, D.lgs. 152/06)

Ai sensi dell'art. 318-bis, D.lgs. 152/06 la nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Come è noto, la lettura di tale articolo pone diversi ordini di problematiche interpretative di cui a seguire se ne riportano i principali aspetti ed i relativi orientamenti che l'Agenzia, al momento, ritiene di adottare:

a.1) Tipologia di reati cui si applica la procedura (v. Allegato: Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06)

In merito ai dubbi circa l'esperibilità della procedura in oggetto ai reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/06, puniti con la sola pena dell'arresto (per i quali, mancando la pena dell'ammenda, verrebbe meno la possibilità di calcolo della sanzione di cui al co. 2, dell'art. 318-quater), si ritiene di aderire alla lettura della Procura di Siena, che sul punto si è espressa escludendone la possibilità.³

Per quanto riguarda invece quei reati contravvenzionali puniti con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, visto il dettato normativo ampio e l'assenza di espressi indirizzi delle Procure, si ritiene di dover provvedere ad applicare la procedura estintiva mediante prescrizioni.

a.2.) Danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali

Relativamente ai concetti di "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali" risultano vari elementi di incertezza applicativa, ben evidenziati nelle Linee Guida della Procura di Siena⁴, tuttavia in attesa che la progressiva applicazione della norma, attraverso l'azione delle Procure, del Legislatore e comunque del dibattito complessivo, conduca all'individuazione di criteri applicativi certi, si ritiene necessario confermare l'indirizzo fornito con la Circolare del D.T n. 9.

In particolare si richiama quanto riportato sul punto dalle Linee Guida della procura di Siena (pagg. 5 e 6), ove è evidenziata la necessità di evitare "improprie preclusioni applicative" nei casi dubbi circa la sussistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale, quando l'esistenza del dubbio discende dalla difficoltà nel coglierne l'esistenza e quindi la stessa risulta connessa alla "difficoltà tecnico-operativa-o, peggio, una incapacità degli operanti- nel fornire la prova dell'evento preclusivo...".

In altre parole, l'organo accertatore, è tenuto a rendere espliciti gli elementi acquisiti che permettono di dimostrare l'esistenza del danno o del pericolo:

- concreto - definito (quantificabile) e rappresentato con riferimento allo specifico contesto in cui si è consumato il reato, quindi non generico e/o indefinibile nell'entità;

³ V. nota prot. n. 1530/2015.

⁴ Nella citata nota si legge *"In effetti, l'apprezzamento del danno o del pericolo di danno non è scevro da margini di opinabilità, che non trovano conforto obiettivo in puntuali indicazioni del legislatore. Per esemplificare, le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 256, comma 1, TUA, dirette a sanzionare l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, pur se relative a rifiuti pericolosi non per ciò possono considerarsi dannose o concretamente pericolose dei beni suindicati [le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche]."*

- attuale - presente al momento e non quindi potenziale futuro sviluppo negativo.

Tale lettura risulta coerente con quanto previsto dall'art. 318-ter comma 3, lo stesso prevede la possibilità che con le prescrizioni si possano imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

In mancanza delle condizioni indicate si procederà pertanto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 318-ter, fornendo alla Procura le valutazioni che hanno condotto a tale decisione e tutti gli elementi conoscitivi di cui si dispone, poiché, citando il documento della Procura di Siena, "l'attivazione delle prescrizioni non preclude il ricorso a diverse determinazioni da parte del PM, il quale può sempre riconsiderare gli elementi già valutati- o nuovi che, successivamente dovessero emergere, ai fini della efficacia od inefficacia della procedura estintiva già attivata".

La lettura indicata risulta coerente con quanto previsto dall'art. 318-ter, comma 3, lo stesso prevede infatti la possibilità che con le prescrizioni si possano imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

a.3) Danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette

Ai fini dell'esperibilità della procedura estintiva tramite prescrizioni, oltre alla valutazione circa il prodursi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali (aspetti che rientrano nella competenza di ARPAT), per come è formulato l'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, si pone in evidenza anche la necessità di considerare l'eventualità di possibili danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette. Pur trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di ARPAT (sui quali l'Agenzia non potrebbe esprimersi), ai fini della valutazione circa l'esperibilità della procedura estintiva, si ritiene tuttavia doveroso che gli operatori ARPAT forniscano quantomeno una preliminare individuazione delle risorse urbanistiche e/o paesaggistiche protette che, per quanto accertato mediante la propria attività di controllo, potrebbero risultare "interessate" dalle violazioni delle norme ambientali.

In altre parole, laddove si rilevi che:

a) il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientra nell'ambito di aree naturali protette (V. L. 394/1991 e D.M. 27.04.2010) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (V. D.Lgs. n. 42/2004)⁵;

b) ovvero, il reato ambientale, per la condotta che lo caratterizza, implica la realizzazione di interventi edilizi (v. per es. costruzione e/o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli pubblici (autorizzativi/di verifica) di natura urbanistica o in palese contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti;

si può presumere un "interessamento" delle relative risorse e pertanto ne deriverebbe, ai fini dell'esperibilità della procedura estintiva del reato ambientale, la necessità di una esclusione circa il manifestarsi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse. In tali ipotesi, l'Agenzia (non avendo competenze nelle suddette materie) dovrebbe rimettere la questione alla Procura di riferimento. Tale indicazione procedurale, recepita anche nella modulistica allegata alla presente circolare, potrà comunque essere rivista a seguito di un più approfondito confronto con le Procure di riferimento, che potranno anche individuare altre modalità operative e le necessarie collaborazioni con altri corpi/enti di vigilanza.⁶

b) Regime transitorio (art. 318-octies)

Relativamente al regime transitorio, l'art. 318-octies dispone che "le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della medesima parte". Anche tale disposizione ha dato adito a dubbi interpretativi, sussistendo quattro diverse interpretazioni che identificano la pendenza del procedimento in quattro momenti diversi:

5 Per una rassegna dei beni paesaggistici vincolati, si veda la Carta regionale dei vincoli all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/carta-dei-vincoli-sistema-informativo-territoriale-per-i-beni-culturali-e-paesaggistici>

6 Sul punto, soltanto la Procura di Siena (v. Pag. 6, nota prot. n. 1530/2015) ha dato indicazione esplicita, nel senso di contattare telefonicamente la Sezione di P.G. presso la Procura - aliquota Corpo Forestale dello stato.

- 1) la data di commissione del fatto (vedi Linee Guida della Procura di Siena) e ciò al fine di evitare disparità di trattamento dipendenti da fattori organizzativi degli Enti che provvedono all'accertamento e/o delle Procure;
- 2) la data di accertamento del fatto da parte dell'organo di vigilanza, in quanto il procedimento inizia con l'accertamento e d'altra parte la norma non precisa che si deve aver riguardo al procedimento penale;
- 3) la data di trasmissione della notizia di reato alla Procura da parte della polizia giudiziaria;
- 4) la data di iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) da parte del Pubblico Ministero (vedi indirizzi su Prescrizioni in materia di reati ambientali della Procura di Trento), che rappresenta la soluzione più favorevole per il reo, in quanto posticipa al massimo la data della pendenza del procedimento, che preclude l'applicazione della disciplina di estinzione dei reati contravvenzionali.

Ciò premesso si ritiene, avuto riguardo alla parte sesta bis nel suo complesso, che il procedimento a cui fa riferimento la disposizione di cui all'art. 318-octies sia il procedimento penale, il quale in base alle disposizioni del codice di procedura penale è pendente dal momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Tuttavia considerato che l'iscrizione nel registro da parte del PM dovrebbe avvenire immediatamente al momento della ricezione della notizia di reato, come disposto dall'art. 335 c.p.p., e che ARPAT di norma non è a conoscenza della data in cui il PM iscrive nell'apposito registro la notizia di reato si ritiene di adottare la soluzione n. 3) ossia il procedimento di estinzione di cui alla parte sesta bis è precluso per quei reati riguardo ai quali ARPAT abbia trasmesso la notizia di reato antecedentemente al 29 maggio 2015. Sarà eventualmente la Procura a richiedere l'attivazione del procedimento di estinzione del reato qualora l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro sia avvenuta successivamente al 29 maggio 2015.

c) Rapporto con i procedimenti amministrativi "paralleli"

Le nuove disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 hanno per principale finalità l'eliminazione dei reati contravvenzionali rientranti nel campo di applicazione della procedura, come definito dall'art. 318-bis, tuttavia, come si legge nell'art. 318-ter, co. 3, mediante la procedura di imposizione delle prescrizioni, possono essere imposte misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La suddetta procedura, appartiene all'alveo del procedimento penale e pertanto non può far venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli enti di amministrazione attiva, né dovrebbe avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi. In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi o altri provvedimenti di natura amministrativa "tipici" degli enti di cui sopra (tra cui anche le "diffide" o le "ordinanze").

Fermo restando quanto sopra, non può sottacersi, tuttavia, che mediante la procedura estintiva dei reati, potendo essere prescritte misure per far cessare di situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, le stesse potrebbero altresì essere oggetto di "diffide" o "ordinanze" degli enti di amministrazione attiva, soprattutto in quei casi in cui l'aver provveduto a tali atti rappresenta una condizione necessaria, previste dalla normativa ambientale vigente, per l'adozione di ulteriori provvedimenti (v. sospensioni e revoche delle autorizzazioni).⁷ Per questo e con l'obiettivo di promuovere un'azione quanto più coordinata con gli enti di amministrazione attiva, qualora ARPAT provveda ad attivare la procedura estintiva dei reati, copia del verbale delle prescrizioni impartite al contravventore, dovrà essere inviata a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici a cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale invio dovrà avvenire in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della suddetta procedura. Nel suddetto documento si dovrà altresì esplicitare che il contenuto delle prescrizioni impartite da ARPAT è da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza (sul punto si veda anche la scheda D.0 contenuta nell'allegato alla presente circolare, ove sono riportate formule tipo da inserire nelle Relazioni di

⁷ V. per es. quanto previsto dall'art. 130, D.Lgs. 152/06 nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico o dall'art. 29-decies, co. 10 per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA.

sintesi). Nella stessa ottica, ARPAT dovrà altresì garantire, nei confronti degli enti di amministrazione attiva, gli opportuni flussi informativi circa gli esiti delle procedure estintive dei reati avviate.

d) Sottrazione dall'accesso al pubblico dei documenti relativi al procedimento estintivo dei reati

Considerato che le prescrizioni impartite da ARPAT nell'ambito della procedura estintiva dei reati costituiscono informazioni ambientali è possibile che l'Agenzia sia destinataria di richieste di accesso alle prescrizioni da parte di persone diverse dal contravventore. La richiesta di accesso dovrà in questi casi essere respinta dall'Agenzia con l'indicazione che l'istante dovrà richiedere il nulla osta alla Procura competente. Si ritiene infatti che le prescrizioni impartite dall'Agenzia siano coperte dall'obbligo del segreto previsto dall'art. 329 del c.p.p. per le seguenti ragioni:

- 1) è pacifico che le prescrizioni costituiscano atti tipici di polizia giudiziaria;
- 2) le stesse vengono trasmesse alla Procura o contestualmente alla notizia di reato, anch'essa coperta da segreto, oppure, nei casi di particolare complessità, successivamente alla comunicazione di notizia di reato, quando cioè il procedimento penale sia pure sospeso, è comunque pendente, tanto che ai sensi dell'art. 318 quinquies comma 3 non è precluso il compimento degli atti urgenti di indagine preliminare da parte del Pubblico Ministero.⁸

2. Ulteriori Indicazioni operative

2.1. Indicazioni operative per la gestione documentale e per le registrazioni RANA

RANA:

Nel campo *motivo* dei task sarà inserita una nuova voce "Verifica prescrizioni ex L.68/2015" da utilizzare per le attività in campo, insieme alla riga della CdSA n°137.

FREEDOCS:

1. Prescrizioni emesse da ARPAT

Per la gestione documentale, nel caso di prescrizioni emesse da ARPAT, è stata introdotta una specifica tipologia documentaria:

- VERBALE PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

mentre per tutti gli altri atti prodotti nel corso del procedimento dovrà essere usata la tipologia documentaria (già esistente) "ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA".

Per quanto riguarda la fascicolazione, è introdotta la tipologia di procedimento:

- VERIFICA PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

a cui corrisponde una nuova riga della Carta dei Servizi:

- 137-c: Verifica prescrizioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006

In sede di prima applicazione, i tempi sul 137-c saranno indicati in 60 giorni (tempo entro cui fare la verifica dell'adempimento delle prescrizioni) a partire dalla scadenza della prescrizione, da aggiornare manualmente nelle varie fasi dell'iter.

Il verbale con le prescrizioni che avvia il procedimento di verifica dovrà avere quindi una doppia fascicolazione:

1. nel sottofascicolo del controllo (di cui costituisce l'esito);

⁸ Si sottolinea che il segreto penale non è invece preclusivo della comunicazione delle prescrizioni alle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi, alle quali ARPAT trasmette di sua iniziativa copia delle prescrizioni ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza (v. precedente lett. c).

2. nel sottofascicolo della verifica prescrizioni (di cui costituisce l'avvio).
I due sottofascicoli del controllo e della verifica prescrizioni saranno collegati.

Sarà a breve attivato anche un nuovo modulo elettronico per la registrazione degli esiti e delle scadenze del procedimento:

- *MOD. SCHEDA PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006.

La scheda prescrizioni (modulo elettronico) sarà collocata nel sottofascicolo della verifica prescrizioni e, come fascicolazione secondaria, si suggerisce di inserirla in un fascicolo "virtuale" nella voce DV.08.06.

Tale fascicolo, dall'oggetto, ad esempio, "DIP. FI - PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - PROCEDIMENTI IN CORSO" conterrà solo le schede di procedimenti di verifica in corso, mentre quando il procedimento si conclude, si provvederà a rimuovere la fascicolazione secondaria DV.08.06 dalla scheda prescrizioni (che così rimarrà solo nel sottofascicolo procedimentale).

Questo fascicolo (uno per struttura), quindi, resta sempre aperto e potrà anche essere vuoto se non ci sono procedimenti di verifica prescrizioni in corso.

2. Asseverazione su prescrizioni NON emesse da ARPAT

Per le asseverazioni su prescrizioni non emesse da ARPAT, è stata introdotta una specifica tipologia documentaria:

- ASSEVERAZIONE EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006 (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT)

mentre per tutti gli altri atti prodotti nel corso del procedimento dovrà essere usata la tipologia documentaria (già esistente) "ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA".

Analogamente al caso di prescrizioni emesse da ARPAT, si creerà un nuovo sottofascicolo, ma non ci sarà un modulo elettronico da compilare.

La tipologia procedimentale da utilizzare in questo caso è

- ASSEVERAZIONI (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT) EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

a cui corrisponde la nuova riga della Carta dei Servizi:

- 137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 *(su prescrizioni non di ARPAT)*

In sede di prima applicazione, ai fini di un monitoraggio, i tempi sulla riga 137-d saranno fissati a 30gg.

2.2. Indicazioni operative per la fase dell'ammissione del contravventore al pagamento della sanzione in misura minima e relative verifiche (V. Allegato: Diagramma di flusso)

Ai fini dell'estinzione dei reati, l'art. 318-quater, prevede che l'organo accertatore, entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, verifichi se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. In caso di esito positivo della verifica, il contravventore deve essere ammesso al pagamento "in sede amministrativa" nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (c.d. sanzione in misura minima).⁹

Successivamente, ed entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo accertatore, deve informare il Pubblico ministero circa l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma da parte del contravventore.

Si tratta, come è evidente, di adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).

Ciò premesso e considerato che l'intera procedura estintiva è condizionata al pagamento della somma di cui sopra da parte del contravventore, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

9 L'indicazione della sanzione in misura minima da applicare per ciascun reato contravvenzionale è riportata nell'allegato "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06".

1. in attesa di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere provvisoriamente incamerate da ARPAT. A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in misura minima dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento tramite bonifico bancario e dovrà essergli richiesto di inviare copia della ricevuta di pagamento (v. Modulo B.2 contenuto nell'allegato alla presente circolare);
2. nel caso in cui il contravventore abbia provveduto spontaneamente ad attuare gli adempimenti necessari per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto mediante prescrizione, è possibile ammetterlo direttamente al pagamento redigendo l'apposito verbale (v. Modulo C.0 "verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima" contenuto nell'allegato alla presente circolare,);
3. ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura, anche qualora il contravventore abbia provveduto alla trasmissione della quietanza di pagamento, dovrà essere comunque inoltrata apposita mail alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it gestita dal Settore bilancio e contabilità di ARPAT, contenente i seguenti riferimenti:

"cognome, nome e Codice Fiscale del contravventore - Verbale di prescrizioni (oppure Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima) n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____".

4. il Settore Bilancio e contabilità, entro 2 giorni lavorativi, effettuerà le necessarie verifiche per accertare l'avvenuta riscossione delle suddette somme e fornirà, rispondendo via mail alla richiesta di cui al punto precedente, gli estremi del pagamento indicando data / importo del pagamento / nominativo di chi ha effettuato il pagamento e relativa causale;
5. gli esiti delle verifiche circa il pagamento delle sanzioni in misura ridotta dovranno essere comunicati alla Procura entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, allegando o indicando gli estremi del versamento (v. Moduli B3, B4 / C1, C2 contenuti nell'allegato alla presente circolare). A tal fine, si precisa che il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento.

2.3. Indicazioni operative per attività di controllo svolte da ARPAT su impianti AIA statali

In attesa di rinnovare la convenzione tra ARPAT ed ISPRA per lo svolgimento dei controlli sugli impianti AIA statali, si ritiene di dover fare riferimento a quanto riportato nello schema di convenzione quadro approvata dal Consiglio Federale con Deliberazione n. 55 del del 15.07.2015. In particolare, tale documento, prevede che laddove le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori delle ARPA con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-ter e successivi del D.Lgs. 152/06, previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agenzia stessa.

Il Direttore Tecnico

Dott. Andrea Poggi

Allegati:

-
- Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006
 - Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06
 - Diagramma di flusso procedimento prescrizioni ex art. 318-ter

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ART.	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater
CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordices comma 1	Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	da 2.500 euro a 26.000 euro	o	fino ad un anno	6.500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1,) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	da 1500 a 10000 euro	o	da due mesi a due anni	2500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. a)	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. b)	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti pericolosi	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 5200 a 52000 euro	e	da uno a tre anni	13000 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo	da 10000 a 50000 euro	e	da uno a due anni	12500 euro

	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 2	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	da 10000 a 30000 euro	e	da sei mesi ad un anno	7500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 7	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1	da 5000 a 30000 euro	e	fino a 3 mesi	7500euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordices comma 5	Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	da 2500 a 26000 euro	o	fino ad un anno	6500 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro

CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO L'ORDINE DI	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 2	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza	da 5000 euro a 52000 euro	e	da tre mesi a tre anni	13000 euro
---	--	---------------------	--	---------------------------	---	------------------------	------------

CHIUSURA ED EFFETTUI SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE O GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordices comma 1	Foglio1 Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	da 5.000 euro a 52.000 euro	e	da sei mesi a due anni	13.000 euro
CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'AC	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordices comma 3	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	da 5000 euro a 26000 euro			6500 euro
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordices comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.	da 5000 euro a 26000 euro	e	fino a due anni	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 11	Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1	da 3000 a 30000 euro			7500 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 2	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro

	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 3	Foglio1 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni			fino a 2 anni	
--	--	---------------------	---	--	--	---------------	--

NON OTTEMPERANZA AD UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALL'AC O A PRESCRIZIONI REGIONALI	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 10	Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84 , comma 4, ovvero dell'articolo 85 , comma 2, (ART. 84 - <i>acque dolci idonee alla vita dei pesci</i>)	da 1500 a 15000 euro			3750 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 12	Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87- <i>acque destinate alla vita dei molluschi</i> , ART. 88 <i>accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi</i>)	da 4000 a 40000 euro	o	fino a due anni	10000 euro

SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1	da 3000 a 30000 euro	e	fino a due anni	7500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza , nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5	da 6000 a 120000 euro	e	da sei mesi a tre anni	30000 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies	da 10000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro

	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Foglio1 Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4)	da 10000 a 40000 euro	e	da uno a due anni	10000 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 5	Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa			fino ad un anno	

CHI PROVOCA INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO E NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	da 2600 a 26000 euro	o	da sei mesi ad un anno	6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 2	Se l'inquinamento di cui al comma 1 e' provocato da sostanze pericolose	da 5200 a 52000 euro	e	da un anno a due anni	13000 euro

NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 3000 a 30000 euro	o	da tre mesi ad un anno	7500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (<i>ART. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane</i>)	da 3000 a 30000 euro	e	da sei mesi a due anni	7500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242	da 1000 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro

PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 3	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 , comma 1	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 4	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6,	fino a 1032 euro	o	fino a 6 mesi	258 euro

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227 , comma 1, lettera b) (<i>art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</i>)	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10	da 10000 a 25000 euro	e	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 5	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti	da 5000 a 30000 euro	e	fino a nove mesi	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	259, comma 1	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso	da 1550 a 26000 euro	e	fino a due anni	6500 euro

**CHI EFFETTUI
ATTIVITA AL DI
FUORI DEI CASI E
DELLE PROCEDURE
PREVISTE PER
LEGGE (IN TALUNI
CASI NON
OTTEMPERANDO
ALL'ORDINE DI
SOSPENSIONE,
oppure INIZIANDO
ATTIVITA' PRIMA
DELLE OPPORTUNE
VERIFICHE DA
PARTE DELLE AC O
CERTIFICAZIONI)**

PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 3	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies	da 10000 a 30000 euro	e	fino ad un anno	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 6	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	da 10000 a 30000 euro	e	fino a 6 mesi	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 9	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero,	da 5000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 10	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento	da 3000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 6	Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	art. 296 comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto	da 258 a 1032 euro	o	fino a due anni	258 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	art. 296 comma 3	In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 8	Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.			fino a 2 anni	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 11	Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni			fino a 3 anni	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V – SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 13	Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente			da due mesi a due anni	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	255, co. 3	Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno			fino ad un anno	

Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06

